

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 202

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ELIOS ANDREINI

per il reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659

(violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 30 luglio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 30 luglio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Venezia, 23 luglio 1993

PREMESSA

L'indagine che ha condotto all'inoltro delle informazioni di garanzia ai membri del Parlamento, cui la presente richiesta fa seguito, è vasta e molto complessa. Un breve resoconto ne è necessario al fine di inquadrare il contesto nel quale le ipotesi di reità sono state formulate: a maggior ragione perchè, trattandosi di reati di

competenza pretorile per materia, è doveroso giustificare la connessione che ne determina, allo stato, la gestione da parte di questo Ufficio, di concerto, peraltro, con il Pubblico Ministero di Rovigo. Il procedimento riguarda, allo stato 73 indagati: i reati più gravi contestati son quelli di concussione, abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Si tratta di episodi connessi allo svolgimento delle gare d'appalto per la costruzione e l'ampliamento degli ospedali di Portogruaro, Adria, Castelmasa, Trecenta, nonchè per lavori di minore entità.

L'ampia collaborazione resa dalla grande maggioranza degli imprenditori vincitori dalle gare, ha consentito di ricostruire un ferreo sistema di esazione di somme da parte di pubblici amministratori (e di rappresentanti politici) nei loro confronti.

In sintesi, *TUTTI i vincitori di questi appalti hanno dichiarato di aver dato, perchè indotti a dare, somme in quantità correlata al valore dei lavori.*

Questa premessa non viene qui corroborata da tutta la documentazione necessaria, perchè riveste carattere puramente logico, ai fini di una migliore comprensione del fenomeno. La documentazione è ovviamente, a disposizione laddove richiesta.

Tra gli imprenditori inquisiti per turbativa d'asta (in concorso) v'è ZAMPINI Sergio, presidente della Cooperativa CLES di Stienta, vincitrice - unitamente ad altri associati - di alcuni appalti.

Negli interrogatori resi al Pubblico Ministero (Allegato 1) lo stesso ha raccontato le modalità con le quali ha raccolto, in alcune circostanze, somme di denaro successivamente consegnate a politici ed amministratori, rappresentanti della DC, del PSI, del PSDI. Ha inoltre specificato il ruolo assunto dalla Lega nazionale delle cooperative nell'ambito dell'assegnazione degli appalti. In particolare, sulla base di un appunto reperito in sede di perquisizione concernente il «rapporto organico» tra Cooperative e PDS, ha spiegato il sistema attraverso il quale il partito si era attivato per far inserire le Cooperative tra le aggiudicatarie degli appalti. Tenuto conto che la quasi totalità di queste gare avvenivano per licitazione pri-

vata, o comunque tramite gara, questa attivazione era di per se stessa illegittima, dovendo l'aggiudicazione seguire criteri di imparzialità, e comunque di discrezionalità vincolata dai parametri fissati nei bandi di gara. In particolare, nell'interrogatorio del 2 marzo 1993, lo ZAMPINI ha raccontato di un incontro con il Presidente della Lega COOPERATIVE, TURCI, ove sarebbe stata assicurata una «attivazione a livello istituzionale affinché le cooperative, tra cui la nostra, avessero una riserva di lavori nell'ambito degli appalti pubblici».

Nell'ambito poi del «rapporto organico» con il PDS lo ZAMPINI ammetteva che la pubblicità fatta presso il giornale «LA RISPOSTA» non era «in funzione della pubblicità», ma era piuttosto un contributo dato attraverso il giornale all'iniziativa editoriale del PDS. Parimenti, a suo avviso, avveniva per gli altri imprenditori, non di area politica simpatizzante, ma interessati ad un buon rapporto con il predetto partito. Nel successivo interrogatorio dell'8 marzo, Zampini, narrando dettagliatamente le forme di pagamento chieste e ottenute a seguito delle aggiudicazioni, chiariva che, laddove la quota di lavori assegnata alle Cooperative eccedesse quella «riservata alle Cooperative, e per le quali la mia contribuzione andava al PCI nei termini già descritti» anche queste ultime erano tenute a pagare le segreterie DC e PSI; ed in tal senso, anch'egli era rimasto vittima del sistema, pagando una piccola somma.

Individuato nel giornale LA RISPOSTA un presumibile canale di finanziamento occulto del PCI-PDS, veniva disposta un'accurata indagine, affidata alla Guardia di Finanza di Rovigo, sulla conduzione del periodico e sul destino del flusso finanziario che transitava attraverso i pagamenti delle inserzioni dallo stesso pubblicate.

Con una dettagliata relazione del 29 giugno 1993 - riassuntiva di precedenti comunicazioni preliminari e parziali il Comando nucleo PT di Rovigo riferiva:

che il periodico «La Risposta» era edito dalla «Società Editoriale Nuova Rovigo srl» con sede in Rovigo;

che la predetta società era stata costituita il 5 febbraio 1988 tra i soci CALLEGARIN, CAMPION, AZZALIN, SANDRI, con lo scopo di organizzare convegni e seminari, fornire documentazione e servizi, e curare la redazione di un periodico a diffusione provinciale gratuita;

che gli amministratori unici erano stati:

a) SPINELLO Sandro sino al 15 gennaio 1993;

b) MAGHINI Renato sino al 27 maggio 1993;

c) MAGNAN Gianni in carica.

che «La Risposta» era stata acquistata dalla Società editrice Nuova Rovigo srl (che per comodità d'ora in avanti sarà chiamata srl) il 29 luglio 1988; per evitare superflui ammassi cartacei, viene trasmesso il solo rapporto finale della Guardia di finanza; le relazioni preliminari e parziali sono, ovviamente, a disposizione. (allegato 2). Informatone il Procuratore della Repubblica di Rovigo, veniva mantenuta la competenza (allegato 2-bis).

DELLE ENTRATE DELLA SRL E DELLE PRESTAZIONI INESISTENTI

L'amministratore unico della SRL, SPINELLO, confermava (allegato 3) la disponibilità di molti imprenditori a stipulare contratti per inserzioni pubblicitarie nella Risposta, con fini extra commerciali, ovverossia con l'intento di appoggiare il partito sottostante, e di ottenerne, in cambio, favori. Circostanze queste apprese dal Magnan, segretario provinciale del PDS di Rovigo, e reale gestore, come si vedrà, della SRL.

L'entità delle inserzioni fatturate e pagate da questi imprenditori, è ben espressa nelle pagine da 3 a 17 della relazione della Guardia di finanza, cui si fa rinvio. Si tratta di somme ingenti che, per gli anni '90, '91 e '92 ammontano a L. 1.033.948.940, come risulta dal riepilogo a pagina 41. È significativa la circostanza che le somme maggiori

siano state corrisposte da Cooperative di area politica contigua al PDS (per ammissione degli stessi amministratori): in particolare dalla COOPERATIVA COSTRUTTORI di Argenta (amministratore Donigaglia), L. 219.000.000; dalla COOPERATIVA di COSTRUZIONI di Modena (amministratore Misteriosi), L. 190.444.800; dalla COOPERATIVA EDILI di Sienta (amministratore Zampini), L. 171.000.000.

Al numero ed al costo delle inserzioni pagate, **NON CORRISPONDONO** quelle realmente effettuate. Anche qui, si rimanda al rapporto della Guardia di finanza. Ancor più significativa è la circostanza che le più rilevanti discrepanze tra pagamento e prestazione riguardano proprio le Cooperative di area politica contigua: la più vistosa è quella afferente la COOP di Argenta che nel '90 ha pagato 70 inserzioni, a fronte di una pubblicazione limitata a 4; nel '91 ne ha pagate 80 contro 5 e nel '92 100 contro 22.

Il responsabile, DONIGAGLIA, interrogato con le garanzie di legge (allegato 4) non ha smentito la materiale difformità tra la prestazione e la retribuzione. Ne ha piuttosto attribuito la colpa, almeno parzialmente ad un equivoco del grafico, che avrebbe inserito erroneamente, al posto della pubblicità della sua azienda, quella della CMC di Ravenna. Giustificazione inaccettabile, posto che ne deriverebbe, se fosse vera, la conseguenza che dell'equivoco non si sarebbero accorti nè il responsabile della SRL editrice, nè il committente erogatore, nè tantomeno l'ignaro beneficiario, cioè la CMC. Se peraltro tale svista dovesse ricondursi al fatto che il giornale destava scarsa attenzione nell'ambito imprenditoriale (cosa probabile trattandosi di una pubblicazione di tagli essenzialmente politico e culturale) tale circostanza avallerebbe l'assunto accusatorio che la pubblicità non aveva alcun fine commerciale, ma rappresentava un surrettizio strumento di finanziamento al partito.

Le dichiarazioni di Donigaglia, peraltro, sono molto importanti laddove confermano, e da fronte autorevole, che tanto il giornale quanto la SRL si identificavano

con il Partito comunista, e che alcuni tra gli stessi soci della Cooperativa, militanti con incarichi periferici, avevano sollecitato tali inserzioni come contributo al Partito stesso. Quest'ultimo, nella provincia di Rovigo, era rappresentato da Gianni MAGNAN che, come tosto si vedrà, era il reale e diretto gestore della SRL.

L'Amministratore unico di quest'ultima, SPINELLO; interrogato con le garanzie di Legge dalla GDF su delega del PM, aveva dichiarato di non essersi mai occupato della gestione della srl, e di non aver nemmeno mai presenziato alle assemblee dei soci. Esibitigli i libri sociali, dove risultava il contrario, dichiarava di disconoscere la propria firma, ed a maggior ragione il loro contenuto.

Veniva pertanto sentito il MAGNAN (allegato 5). Questi, di fronte alle smentite dello Spinello, ammetteva di aver falsificato la firma di quest'ultimo su tutti i verbali delle assemblee sociali alle quali, non avendo peraltro partecipato, non era in grado di attribuire alcuna deliberazione effettiva. Di conseguenza, non si è in grado di stabilire, allo stato attuale, nè se le assemblee siano state fatte, nè chi vi abbia partecipato, nè le conclusioni che siano state adottate. Questo punto è particolarmente importante perchè, quand'anche le delibere contenessero le approvazioni di erogazioni al partito o a suoi candidati, il dettato dell'articolo 7 legge 195/74 sarebbe comunque violato, stante la palese falsità di tutto quanto riportato a verbale.

Con altrettanta lealtà, il MAGNAN ha ammesso di essere stato il vero gestore della SRL, vuoi sotto il profilo degli introiti vuoi sotto quello delle erogazioni. Per quest'ultimo aspetto, che è quello che più rileva in questa sede, egli ha detto di aver fatturato, o di aver avuto intenzione di fatturare, al PDS tutte le prestazioni fatte dalla SRL. All'obiezione che, in tal modo, egli avrebbe fatturato a se stesso, come rappresentante provinciale di partito, egli ha risposto che nella veste di amministratore di fatto della SRL aveva interesse alla riscossione del credito, ed in veste di rappresentante del Partito aveva interesse a

dilazionare il pagamento. Nessuna documentazione, comunque, è stata trovata.

DELLE USCITE DELLA SRL E DELLE SOVVENZIONI
DIRETTE ED INDIRETTE AL PCI, PDS ED AI SUOI
CANDIDATI

Come ampiamente è documentato nella citata relazione della Guardia di finanza la srl ha sostenuto e contabilizzato, negli anni 1990, 1991 e 1992 costi, quantificati complessivamente in lire 823.351.054 per acquisti di beni e servizi destinati, direttamente o indirettamente, al PCI-PDS; in tale contesto si inseriscono le spese per la stampa e spedizione di materiale elettorale dei membri del Parlamento in oggetto. L'analisi della loro posizione non può prescindere da una valutazione globale di questo ambito complesso, ove il flusso finanziario procedente dagli imprenditori viene filtrato dalla srl - tramite il giornale - e trova destinazione finale nell'accollo di spese squisitamente pertinenti alla gestione del partito ed ai costi elettorali dei suoi candidati.

La documentazione acquisita dalla Guardia di finanza dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la SRL ha direttamente pagato, per cifre oltremodo consistenti, attrezzature, lavori, spettacoli, noleggi, manifesti, trasporti, carburanti, addobbi, cibi e bevande, il tutto utilizzato dal partito alle Feste dell'Unità. Poichè i proventi degli stessi erano incamerati dal Partito, e non v'è traccia di pagamento dal PDS alla SRL, è di tutta evidenza che si tratta di una forma di finanziamento indiretto, vietato dalla legge. Merita ancora una volta di rilevare che tali erogazioni non sono state deliberate dagli organi sociali, per il semplice fatto che i verbali delle assemblee sono, come s'è visto, completamente falsi. Tanto vale, ovviamente, per la credibilità dei bilanci.

Le giustificazioni addotte, a questo proposito, dal MAGNAN, sono riportate nel verbale di quest'ultimo; il segretario provinciale si difende affermando che, da un lato, la SRL aveva avuto una sorta di mandato esclusivo a gestire la pubblicità

delle feste, introitandone i proventi, e che, dall'altro, tutte le prestazioni pagate per conto del PDS erano state, o stavano per essere fatturate: nulla comunque è stato reperito dalla GDF che giustificasse tali affermazioni. Al contrario, si noti la vistosa falsificazione del mandato alla Agenzia Morgana del 30 giugno 1992, come si rileva tra la copia esibita al Pubblico Ministero - recante l'indicazione delle bevande, e quella sequestrata dalla Guardia di finanza, dove la stessa manca - (allegato 9). Infine, il cumulo nella persona del Magnan delle cariche di segretario provinciale del PDS e di gestore di fatto della SRL lascia fondatamente presumere che si trattasse di un unico strumento di finanziamento realizzato con l'accollo dei costi da parte della SRL e l'introito dei ricavi da parte del partito.

Ma il finanziamento indiretto non avveniva nella sola forma ora menzionata. La Guardia di finanza ha documentato l'acquisto, da parte della SRL, di numerosi beni destinati al PCI-PDS e da questo utilizzati: lo stesso per prestazioni di servizi di varia natura; infine, sono stati reperite (pagina 39) matrici di assegni bancari tratti sul conto intestato alla SRL emessi a favore del PDS per un totale di 145.000.000; della natura di questa elargizione non è stata data alcuna giustificazione plausibile.

In tale contesto, il pagamento diretto al «Centro stampa delle Venezie» ed alla MOPAK srl del materiale elettorale per gli on. Trupia e Longo, e per i senatori Andreini e Pellegatti, come documentati a pagina 36 e avallati dalle integrazioni pervenute (allegato 6) non può trovare ragione diversa da quella delle altre elargizioni. Nessun documento giustificativo affidabile è stato rinvenuto a giustificare l'accollo di spese della SRL con corrispondente rimborso del PDS. Allo stato attuale delle indagini, è incontrovertibile che, come ha detto lo stesso Donigaglia, la «Risposta», la Nuova Rovigo srl ed il PCI-PDS di Rovigo fossero la stessa cosa.

Sulla base di tali acquisizioni documentali, certe nel contenuto, nella data e nella provenienza, emerge la materiale violazione dell'articolo 7 legge 195/74 (e modifi-

che), essendo state effettuate prestazioni finanziarie a favore dei quattro candidati da parte di una società tenuta al bilancio senza valida deliberazione degli organi addetti e senza iscrizione. È appena il caso di rilevare che - contrariamente a quanto ufficialmente fatto credere da qualcuno degli indagati con dichiarazioni pubbliche cui la Procura della Repubblica di Venezia non risponde - il delitto si realizza indipendentemente dall'ammontare della somma illecitamente elargita.

DELLE DIFESE

I quattro membri del Parlamento si sono presentati spontaneamente a questo ufficio, chiedendo di essere interrogati a sensi dell'articolo 343 codice di procedura penale (allegato 7); la loro difesa poggia essenzialmente sull'assenza di dolo, e si articola nelle seguenti considerazioni:

che il 58 per cento degli emolumenti parlamentari viene devoluto al Partito;

che quest'ultimo provvede direttamente all'organizzazione della campagna elettorale ed al relativo accollo dei costi attraverso le rispettive federazioni;

che la circostanza del pagamento del materiale elettorale (non da parte della federazione) ma da parte della Editoriale Nuova Rovigo srl era a tutti ignota;

che pertanto, se la SRL ha commesso delle irregolarità, la loro conoscenza non era riferibile ai candidati, i quali ritenevano che le spese fossero sostenute, come convenuto, direttamente dal partito. L'onorevole LONGO, più dettagliatamente, ha narrato, in memoria, i rapporti tra la Federazione del PDS di Padova e quella di Rovigo, relativi al pagamento - in misura modesta - del proprio materiale pubblicitario. Il senatore Andreini ha altresì tenuto a puntualizzare che la federazione responsabile della propria campagna era quella di Rovigo, rappresentata dal Magnan, ed ha richiamato l'attenzione sulla provenienza e sulle modalità di spedizione del proprio volanti-

no. Con una memoria aggiunta (allegato 8 per il solo interessato) il difensore del senatore Andreini illustra il significato di quest'ultimo aspetto, invocando la palese assenza di dolo del suo assistito. Conclude chiedendo che il Pubblico Ministero formuli richiesta di archiviazione senza inoltrare gli atti al Parlamento ex articolo 344 codice di procedura penale, essendo l'autorizzazione condizione di procedibilità per gli atti nella norma menzionati, tra i quali non figura la richiesta di archiviazione. Il difensore, peraltro, omette di considerare che, a sensi della 2^a parte del I° comma dell'articolo 344, la richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie del reato. L'interpretazione di questo rigoroso sbarramento temporale non può consentire scelta diversa da quella qui operata, essendo opinabile che, in caso di rinvio al Pubblico Ministero ex articolo 409, comma 2 e seguenti, da parte del Giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, il termine menzionato resti sospeso. Nell'incertezza interpretativa, è doveroso evitare il rischio di una decadenza, o comunque di una violazione del dettato normativo.

Nel merito, peraltro, non è affatto vero che l'innocenza degli indagati sia di tutta evidenza, tale da giustificare un'immediata richiesta di archiviazione.

Quantunque le difese descritte siano teoricamente plausibili, l'elemento materiale del reato è indiscusso, essendo il finanziamento avvenuto in modo clamorosamente illegale; che poi i beneficiari non ne fossero a conoscenza, è questione concernente il dolo, che, come sempre, comporta indagini non facili nè brevi, e comunque implica una serie di valutazioni e di riscontri incompatibili con i presupposti previsti dall'articolo 408 codice di procedura penale.

Prima fra tutte, la natura dei rapporti tra i candidati ed il segretario Magnan.

L'errore in cui i candidati sarebbero incorsi postulerebbe infatti una flagrante violazione, da parte del segretario provinciale, delle convenzioni e delle consuetudi-

ni del partito che, come affermato dagli indagati, avrebbe dovuto pagare direttamente le spese elettorali. Spese sostenute, come s'è visto, da una società di capitali. Quest'ultima era amministrata, ufficialmente, dallo Spinello, che ha detto di non saperne nulla. Senonchè Spinello non è un qualunque prestanome fittizio; è un autorevole esponente del PDS, ed è sindaco di Adria. È vero che il Magnan si è accollato gran parte delle colpe della gestione della società e della sua disordinata contabilità. Eppure non può non destar perplessità la circostanza che i quattro candidati si siano, durante la lunga e difficile campagna elettorale, completamente disinteressati sia dell'attività del segretario provinciale sia delle finanze del partito che organizzava e pagava, o avrebbe dovuto pagare, le spese ad essa collegate.

Per le suddette ragioni processuali e sostanziali la presente richiesta riveste carattere di atto dovuto. Essa viene inoltrata nella piena consapevolezza delle conseguenze metagiuridiche lamentate dagli indagati, sempre presenti a questo Ufficio, peraltro, anche nelle precedenti analoghe situazioni. La rapidità con la quale essa viene inoltrata, ubbidisce alle espresse richieste degli interessati.

P.Q.M

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
Visti gli articoli 68 della Costituzione, 343 e 344 codice di procedura penale
chiede al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati l'autorizzazione a procedere nei confronti dei senatori:
ANDREINI Elios e PELLEGATTI Ivana
e degli onorevoli
LONGO Franco e TRUPIA Osvalda
in relazione al reato agli stessi contestato nella comunicazione di garanzia allegata, e specificato in epigrafe.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Carlo NORDIO)

